

considerando che il secondo elemento deve essere pari al 7 % e, per i prodotti dei codici NC ex 1602 e ex 1902, al 10 % dei prezzi d'offerta medi relativi alle importazioni effettuate nei dodici mesi che precedono il 1° aprile; che è opportuno stabilire tali medie in base a tutti i dati disponibili che riguardano le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi terzi, tenendo conto della rappresentatività dei prezzi;

considerando che per i prodotti dei codici NC 0206 30 21, 0206 30 31, 0206 41 91, 0206 49 91, 1501 00 11, 1601 00 10, 1602 10 00, 1602 20 90 e 1602 90 10, per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi devono essere limitati all'importo risultante da tale consolidamento;

considerando che per i suini macellati e per gli altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2766/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina l'elenco dei prodotti per i quali sono fissati prezzi limite e stabilisce le norme per la fissazione del prezzo limite dei suini macellati<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87<sup>(2)</sup>, i prezzi limite devono essere fissati in anticipo per ciascun trimestre;

considerando che il prezzo limite per i suini macellati si compone di tre importi;

considerando che il primo importo deve essere pari al valore sul mercato mondiale di una quantità di cereali da foraggio equivalente alla quantità di alimenti necessari per la produzione, nei paesi terzi, di un chilogrammo di carne suina, quantità che è determinata in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2766/75 e la cui composizione è indicata in tale regolamento;

considerando che il valore della suddetta quantità di cereali deve essere stabilito in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2766/75;

considerando che il suddetto articolo 2 prevede che il prezzo di ciascun cereale sul mercato mondiale sia pari alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale; che i prezzi cif sono stabiliti per il periodo di cinque mesi anteriore di un mese al trimestre per il quale detto importo è calcolato; che tale periodo è quello che va dal 1° gennaio al 31° maggio 1994;

considerando che il secondo importo, corrispondente al maggior valore, rispetto a quello dei cereali da foraggio, degli alimenti diversi dai cereali necessari per la produzione di un chilogrammo di carne suina, ammonta, in conformità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2766/75, al 15 % del valore della quantità di cereali da foraggio;

considerando che il terzo importo, che rappresenta le spese generali di produzione e commercializzazione,

ammonta a 38,69 ECU per 100 chilogrammi di suini macellati, in conformità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2766/75;

considerando che i prezzi limite dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2766/75, diversi dai suini macellati, devono essere derivati dal prezzo limite dei suini macellati in funzione dei coefficienti fissati dal regolamento (CEE) n. 3944/87;

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3668/93<sup>(4)</sup>, e (CEE) n. 715/90 del Consiglio<sup>(5)</sup>, relativo al regime applicabile a prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/94<sup>(6)</sup>, sono stati istituiti regimi speciali all'importazione che prevedono la riduzione del 50 % dei prelievi nell'ambito di importi fissi o di contingenti annui, tra l'altro relativamente a taluni prodotti del settore delle carni suine;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea<sup>(7)</sup> alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che con i regolamenti (CE) n. 3491/93<sup>(8)</sup> e (CE) n. 3492/93 del Consiglio<sup>(9)</sup>, relativi ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria e la Repubblica di Polonia, dall'altra parte, e con il regolamento (CEE) n. 520/92 del Consiglio, del 27 febbraio 1992, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra<sup>(10)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2235/93<sup>(11)</sup>, in particolare l'articolo 1, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 2698/93 della Commissione<sup>(12)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3560/93<sup>(13)</sup>, reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore delle carni suine;

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.

<sup>(2)</sup> GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

<sup>(4)</sup> GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.

<sup>(8)</sup> GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

<sup>(9)</sup> GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 5.

<sup>(10)</sup> GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 80.

<sup>(11)</sup> GU n. L 324 del 24. 12. 1993, pag. 42.

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 25.

<sup>(2)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 11.